



REGOLAMENTO DEL “GARANTE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ” “

Art. 1 DEFINIZIONE

Il Comune di Maddaloni istituisce il “Garante della Persona con disabilità” (d’ ora in poi anche solo Garante della disabilità) i cui compiti , funzioni e doveri sono disciplinati dal presente regolamento oltre che dalla normativa vigente di settore, con riferimento a norme regionali , dell’ ordinamento nazionale e a regolamenti nonché direttive dell’ Unione Europea.

Art. 2 NOMINA E REQUISITI

Il Garante viene scelto tramite avviso pubblico predisposto dal Settore Politiche Sociali del Comune ogni tre anni ; l’incarico è rinnovabile per una sola volta e viene nominato con decreto sindacale.

Il Garante è organo unipersonale, nominato dal Sindaco e svolge a titolo gratuito la propria funzione.

E’ eleggibile al ruolo di Garante chi è in possesso dei seguenti requisiti :

- a) Cittadinanza italiana
- b) Laurea triennale e/o laurea magistrale;
- c) Idoneo curriculum dal quale si desuma esperienza almeno triennale di svolgimento di attività a tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e della loro promozione e inclusione sociale;
- d) Dia ampia garanzia di indipendenza;
- e) Non sia membro del Parlamento, del Consiglio Regionale , provinciale, comunale , della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;
- f) Che non sia stato negli ultimi due anni membro di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolare, amministratore e dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune; nonché dipendente del Comune di Maddaloni

Art. 3 NORME DI APPLICAZIONE

Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali che determinino conflitti di interesse con la funzione.

Si applicano altresì al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal TUEL.

Inoltre il Garante non può essere persona che si trova in posizione di contenzioso con il Comune all'atto della nomina.

Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa gli interventi effettuati come Garante.

Art. 4 ATTIVITA' E SEDE

Il Garante, in quanto organo monocratico, svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale e la Commissione Consiliare "Politiche Sociali" e/o per materia anche le altre commissioni possono richiedere relazioni e ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte e sulle iniziative assunte.

Art 4.1

Fermi restando i principi di autonomia e indipendenza, il Garante condivide i propri obiettivi ed azioni con il Sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale nelle sue articolazioni e con l'Assessorato alle Politiche Sociali e con il Settore Politiche Sociali.

Art 4.2

Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, di cui all'art. 5 del presente Regolamento, fornisce semestralmente al Sindaco e all'Assessore alle Politiche Sociali una relazione dettagliata delle attività svolte.

Art 4.3

Il Garante, a prescindere delle richieste di chiarimenti da parte degli organi di cui sopra, dovrà presentare comunque relazione scritta almeno due volte l'anno con cadenza semestrale ed indirizzata al Sindaco.

4.4




Il Garante ha accesso agli atti del Comune che siano inerenti le funzioni di sua competenza di cui all'art. 5 del presente Regolamento e, su richiesta, ne riceve copia;

4.5

Il Garante esercita la propria attività a titolo gratuito all'interno di una struttura che il Comune metterà a sua disposizione per consentire l'espletamento della carica.

4.6

Il Comune durerà il Garante di uno specifico account e-mail istituzionale e lo stesso potrà disporre, altresì, di un'apposita sezione sul sito web istituzionale del Comune dove sarà pubblicato anche il presente Regolamento. La delibera di istituzione e gli atti relativi.



ARTICOLO 5 : FUNZIONI

Le funzioni del Garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa di settore , inerente i diritti delle persone con disabilità, a livello regionale, nazionale, comunitario ed internazionale con particolare riferimento a :

- Convenzione New York del 13 Dicembre 2006;
- Costituzione della Repubblica artt 2,3,4, 38;
- Legge 5 Febbraio 1992 , n 104;
- D.Lgs 5 Febbraio 2024 n 20.

5.1

Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale circa l' attività svolta presentando al Sindaco apposita relazione semestrale. Gli organi hanno facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi al Garante al fine di contribuire al perseguitamento degli scopi di cui al presente Regolamento.

Articolo 6 : OBIETTIVI E FINALITA'


6.1

Il ruolo del Garante a supporto dell' Amministrazione Comunale per ottemperare agli obiettivi preposti , si sostanzia segnalando e/o promuovendo tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione all' integrazione ed inclusione sociale e alla necessità di far superare le barriere architettoniche che eventualmente insistono sul territorio comunale con la richiesta anche dell' elaborazione di un apposito piano la cui realizzazione è affidati agli uffici comunali preposti o per affidamento così come facoltà prevista dalle norme vigenti.

6.2

A tal fine il Garante : *A)* comunica all' Autorità del Garante Nazionale delle persone con disabilità, istituita nel 2024, le violazioni della Convenzione ONU e predisponde una relazione biennale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio Comunale per ciò che riguarda la promozione di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;

B) interviene , in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/ o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare , dal tutore, dal curatore, dall' Amministrazione di sostegno e da un 'Associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle persone con disabilità , nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento discriminatorio o anche omissivo;



C) promuove , anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l' avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione delle persone con disabilità;

D) esprime pareri, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi riguardanti i diritti delle persone con disabilità ; esprime , altresì, valutazioni sull' impatto delle azioni progettuali finanziate da organismi comunali ed aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità.

E) formula proposte all' Amministrazione Comunale finalizzate ad assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, alla loro integrazione ed inclusione sociale;

F) propone all' Amministrazione Comunale lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;

G) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità;

H) informa delle iniziative intraprese e dei risultati all' Assessore alle Politiche Sociali e gli uffici delle Politiche Sociali del Comune; collabora con il Garante Nazionale , regionale e della Provincia di Caserta, se istituiti;

I) formula raccomandazioni e pareri alle PA segnalate nello specifico dalla persona con disabilità e promuove campagne di sensibilizzazione e di comunicazione per creare e diffondere una cultura del rispetto dei diritti dei soggetti colpiti da disabilità;

J) vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai Regolamenti;

k) verifica e accerta la presenza di fenomeni discriminatori , con la facoltà di chiedere alle PA i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza.

ART 7 NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI


7.1

Il Garante è tenuto al rispetto del Regolamento UE 2016/671 e del Regolamento del Garante della Privacy.

ART 8 REVOCA

Il Sindaco rimuove dalla carica il Garante se si accerta la mancanza di uno dei requisiti e/o per gravi o ripetute violazioni di legge.

ART 9 ENTRATA IN VIGORE



9.1 Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione

9.2 Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

9.3 Le citazioni ed i richiami di norme operati nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse

ente regolamento si devono intendere fatti al

V. N. Kavalerov
V. V. Gorbachev
G. M. Krushchev
A. N. Kosygin
G. K. Presniakov

